



PARERE MOTIVATO
n. 99 in data 20 Aprile 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Particolareggiato Area Speciale Struttura Paintball in via Meggiolaro. Comune di Montecchio Maggiore (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Montecchio Maggiore con nota prot. n. 11396 del 15/04/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 161826 del 17/04/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato "Area Speciale Struttura Paintball in via Meggiolaro;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.2388 del 29.02.16 assunto al prot. reg. al n. 82691 dell'1.03.16 del Ministero delle attività culturali e del turismo, Direzione generale Archeologia, Soprintendenza archeologica del Veneto, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 58423 del 15/02/2016, acquisita agli atti con prot. 1892 del 18/02/2016, esaminata la documentazione in allegato, scaricata da repository, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto delle opere non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Il Piano Particolareggiato si inserisce in un territorio connotato dalla diffusa e abbondante presenza di testimonianze materiali databili tra l'età pre-protostorica e l'età altomedievale, censite nella C.A.V. (vol. II, 1990, F. 49, nn. 144-150; nn. 336-343) e rinvenute anche in tempi recenti e recentissimi, a seguito di interventi archeologici diretti da questa Soprintendenza (archivio SAR-VEN), con particolare riguardo alla presenza di tracce evidenti di divisione agraria antica del territorio, correlate al vicino passaggio della Via Postumia romana e alle relative presenze insediative (necropoli, fattorie, tracciati stradali minori).

Si evidenzia, pertanto, la presenza di rischio archeologico nell'area oggetto del Piano.

Tuttavia, poiché dall'allegato Rapporto Ambientale Preliminare si evince che la struttura prevista dal Piano Particolareggiato comporterà opere di movimento terra di minima entità ("lievi livellamenti e costipazione di ghiaia" esclusivamente nell'area destinata a parcheggio), questa Soprintendenza ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, ritenendo altresì opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, che le eventuali opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

- Parere n.22664 del 3.03.16 dell'ARPAV di Vicenza assunto al prot. reg. al n.88065 del 4.03.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota evidenziata in oggetto (acquisita al prot. ARPAV N. 15853 del 16/02/2016), si risponde come segue.

Preso visione della documentazione resa disponibile in formato elettronico tramite il collegamento ivi indicato, si esprime per gli aspetti di competenza parere favorevole, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in ordine alle fonti di pressione ambientale coinvolte.

Si ritiene utile evidenziare, con riguardo alle schede prodotto dei marcatori in capsule denominati "Tomahawk Paintballs", (pagg. 31,32 e 33 del Rapporto Ambientale Preliminare) che, trattandosi di merce proviene extra UE, al momento della vendita al consumatore o utente finale, dovranno essere fornite tutte le informazioni indicate dal D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e s.m.i. oltre che, se dovuta, la marcatura CE.



- Parere n.815 del 21.03.16 assunto al prot. reg. al n.111730 del 21.03.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 58423/C101 del 15.2.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano indicato in oggetto in Comune di Montecchio Maggiore (VI) sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, (cfr. tav. 52 del PAI), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr. <http://www.alpiorientali.it> tav. 005) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 42/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la nuova versione del Piano particolareggiato "Area speciale - Struttura Paintball" in via Meggiolaro, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).

Pratica n. 3202

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Roberta Meneghini, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 50155 del 09/02/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la seguente ipotesi: "art. 6(3) della Direttiva 92/42/Cee";

CONSIDERATO che tale ipotesi non risulta annoverata tra quelle riportate al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 e che pertanto la dichiarazione risulta essere imperfetta dal punto di vista sostanziale, ancorché essa sottintenda l'ipotesi generale;

CONSIDERATO che tali dichiarazione e relazione tecnica manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto esse sono formalmente e sostanzialmente imperfette;

PRESO ATTO che la nuova versione del Piano Particolareggiato "Area Speciale - Struttura Paintball" prevede la destinazione di un'area all'uso di campo da gioco per la disciplina del Paintball, con annesso parcheggio e verde pubblico;

PRESO ATTO che la struttura ricade in un'area classificata nel vigente PRG in ZTO F;

PRESO ATTO che il campo da gioco avrà estensione pari a 2000 m² (delle dimensioni 50 m x 40 m) e sarà delimitato da una recinzione e che all'interno di questo sedime saranno solamente posizionate delle strutture rimovibili (senza provvedere ad alcun movimento terra);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;



CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "13420 - Aree in trasformazione", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la nuova versione del Piano particolareggiato "Area speciale - Struttura Paintball" in via Meggiolaro, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Montecchio Maggiore, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 42/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV , in data 20 aprile 2016;;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
HA RITENUTO**

che il Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso non analizza nel dettaglio l'ambito entro cui il progetto si realizzerà. Pertanto si richiede un approfondimento nell'analisi dell'intervento tenendo conto anche del progetto esecutivo della Pedemontana e delle sue opere accessorie.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.5 pagine.